

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6229 del 28/11/2018
Oggetto	Ditta ECOTERM S.r.l., Via dell'Industria n. 598, San Felice sul Panaro (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6478 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ECOTERM S.R.L.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI
CHIMICI INORGANICI (OSSIDI METALLICI E ALTRI COMPOSTI INORGANICI), SITA IN
VIA DELL'INDUSTRIA, n. 598 A SAN FELICE SUL PANARO (MO).

(RIF. INT. n. 27 / 02070610361)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 2095 del 02/05/2018** di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Ecoterm S.r.l., avente sede legale in Via dell’Industria n. 598 in comune di San Felice sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti chimici inorganici sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** di modifica dell’AIA sopra citata;

visto il rapporto di visita ispettiva programmata prot. n. 19629 del 25/09/2018 redatto dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Nord-Carpi, nel quale si segnala l’opportunità di aggiornare l’AIA vigente prevedendo di:

- introdurre **prescrizioni specifiche relative alla sorveglianza radiometrica**, in particolare:
 - la Ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso di limature, scaglie, polveri e particolato di metalli non ferrosi secondo le procedure approvate dall’Esperto Qualificato, che dovrà inoltre attestare annualmente l’avvenuta sorveglianza;
 - eventuali modifiche delle procedure in essere dovranno essere comunicate all’Autorità competente per le opportune valutazioni;
 - nel report annuale dovrà essere riportato il consuntivo degli allarmi confermati.

Inoltre, la sezione D3.1.1 “Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti” dell’Allegato I all’AIA dovrà essere integrata con una voce specifica relativa alla “radioattività in ingresso dei rifiuti e in uscita del prodotto finito”, da monitorare in corrispondenza di ogni ingresso/uscita mediante strumento portatile, secondo procedure validate dall’Esperto Qualificato, con registrazione elettronica/cartacea; per tale voce dovrà essere previsto il controllo da parte di Arpae con cadenza biennale;

- eliminare dalla sezione D2.4 l'emissione E5A associata al bruciatore a servizio del forno rotante, dal momento che l'effluente gassoso viene immesso in ambiente di lavoro e non convogliato in atmosfera tramite tubazione;
- modificare la prescrizione di cui al punto 4 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" eliminando il punto di scarico S3 di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, in quanto, in base a quanto dichiarato dall'Azienda in sede ispettiva, tale punto è stato eliminato;
- eliminare la prescrizione di cui al punto 6 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico", dal momento che non viene più effettuato il prelievo di acqua da pozzo e, in base a quanto comunicato nel report inviato nel 2018, i pozzi risultano completamente chiusi/flangiati;
- introdurre l'obbligo di monitoraggio delle acque prelevate da acquedotto ad uso industriale, prevedendone l'annotazione mensile su registro elettronico/cartaceo;
- introdurre nella sezione D3.1.1 "Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti" l'obbligo di monitorare gli ingressi non solo delle materie prime per lavorazione di lastre termoisolanti, ma anche delle altre tipologie di materie prime e ausiliarie (quali cloruro di ammonio, olii, ecc);
- eliminare dalla sezione D3.1.9 "Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee" la voce relativa alla "*verifica di integrità di serbatoi fuori terra*", dal momento che non è più presente nel sito il serbatoio fuori terra di stoccaggio di gasolio;

vista la nota trasmessa dalla Ditta il 25/10/2018, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 22146 del 25/10/2018, con la quale l'Azienda trasmette copia della Revisione 1 della procedura "Sorveglianza radiometrica rottami metallici" e chiede di essere esentata dal controllo radiometrico in uscita del prodotto finito. A tale riguardo, si è espresso il Servizio Territoriale di Arpae – Distretto Area Nord-Carpi col prot. n. 24606 del 26/11/2018, col quale segnala che risulta **possibile accogliere** la richiesta di esenzione formulata dall'Azienda, in considerazione del fatto che:

- la prescrizione relativa al controllo radiometrico in uscita del prodotto finito derivava da quanto indicato nella Revisione 0 della procedura aziendale su controllo e sorveglianza radiometrica, predisposta in data 10/10/2018 dall'Esperto Qualificato;
- la nuova Revisione 1 della citata procedura, predisposta il 23/10/2018 dal medesimo Esperto Qualificato, non contiene più alcun riferimento al monitoraggio dei materiali in uscita (ossido di rame e farina di cromo), né il paragrafo "Controllo radiometrico carichi in uscita";
- l'ossido di rame nero e la farina di cromite sono considerati materia prima e pertanto non sono soggetti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013 (recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE).

Di conseguenza, la voce da aggiungere alla sezione D3.1.1 "Monitoraggio e Controllo materie prime" dell'Allegato I riguarderà esclusivamente la "*radioattività in ingresso dei rifiuti*";

dato atto che il punto di emissione in atmosfera EA5 già oggi non risulta più indicato nella sezione D2.4 quale emissione in atmosfera autorizzata, ma è comunque citato in altre sezioni dell'Allegato I all'AIA (in particolare sezioni C2.1.1 "emissioni in atmosfera", C2.1.4 "emissioni sonore", C2.1.6 "consumi energetici" e C3 "valutazioni delle opzioni e dell'assetto impiantistico proposti dal gestore con identificazione dell'assetto impiantistico rispondente ai requisiti IPPC") in qualità di emissione in atmosfera e ritenendo pertanto necessario prendere atto in via ufficiale del fatto che non si tratta di un'emissione convogliata in atmosfera;

ritenendo opportuno introdurre la prescrizione relativa all'obbligo di monitoraggio dei prelievi idrici da acquedotto ad uso industriale inserendo nella sezione D3.1 "Attività di monitoraggio e controllo" la nuova sotto-sezione **D3.1.11 "Monitoraggio e Controllo risorse idriche"**;

ritenendo opportuno procedere con una modifica d'ufficio dell'AIA al fine di recepire quanto segnalato dal Servizio Territoriale di Arpae nel rapporto di visita ispettiva sopra citato;

rilevato infine che, per mero errore materiale, nella Determinazione n. 2095/2018 di modifica dell'AIA la data di scadenza dell'autorizzazione è stata aggiornata al 21/07/2023 (a seguito dell'adeguamento del provvedimento alle vigenti previsioni normative, con raddoppio della durata di validità dell'AIA) invece che al **30/06/2023** (cinque anni in più rispetto alla precedente scadenza del 30/06/2018) e ritenendo pertanto opportuno procedere in questa sede alla necessaria correzione di tale errore;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 2095 del 02/05/2018 e successiva modifica** alla Ditta Ecoterm S.r.l., avente sede legale in Via dell'Industria n. 598 in comune di San Felice sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti chimici inorganici sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 10 della Determinazione n. 2095/2018 è sostituito dal seguente:

10. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo **entro il 30/06/2023**. A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

b) ogni riferimento all'emissione in atmosfera EA5 contenuta nella sezione C "Sezione di valutazione integrata ambientale" dell'Allegato I è da intendersi un errore materiale, in considerazione del fatto che gli effluenti gassosi derivanti dal bruciatore a servizio forno di

arrostitimento non vengono convogliati in atmosfera attraverso una tubazione, bensì rilasciati in ambiente di lavoro;

c) il punto 4 della sezione D2.5 “emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

4. È **consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche** (scarichi **S1** e **S4**, previo passaggio in fossa biologica) e di **acque meteoriche da pluviali e piazzale** (scarichi **S2** e **S5**), nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

d) il punto 6 della sezione D2.5 “emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I è **eliminato**;

e) alla sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” è **aggiunto il seguente punto**:

6. L’Azienda è tenuta a sottoporre a **sorveglianza radiometrica** i **carichi in ingresso di limature, scaglie, polveri e particolato di metalli non ferrosi**, secondo le procedure approvate dall’Esperto Qualificato, che deve inoltre attestare annualmente l’avvenuta sorveglianza; eventuali modifiche delle procedure devono essere comunicate ad Arpae di Modena per le opportune valutazioni.

Inoltre, nel report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 deve essere riportato il **consuntivo degli allarmi confermati**.

f) le sezioni D3.1.1 “Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti” e D3.1.9 “Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee” dell’Allegato I sono **sostituite dalle seguenti**:

D3.1.1 Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso in stabilimento di materie prime per lavorazione lastre termoisolanti – tipologie e quantità	procedura interna	ad ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
<u>Ingresso in stabilimento di altre materie prime e ausiliarie (cloruro di ammonio, olii, ecc)</u>	<u>procedura interna</u>	<u>ad ogni ingresso</u>	<u>biennale</u>	<u>elettronica / cartacea</u>	<u>annuale</u>
Prodotto finito (ossido di rame e farina di cromite) versato a magazzino – tipologia e quantità	procedura interna	ad ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
Prodotto finito (lastre termoisolanti) versato a magazzino – tipologia e quantità	procedura interna	ad ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
<u>Radioattività in ingresso dei rifiuti</u>	<u>con strumento portatile, secondo procedure validate da EQ</u>	<u>in corrispondenza di ogni ingresso</u>	<u>biennale</u>	<u>elettronica / cartacea</u>	<u>annuale</u>

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Verifica di integrità di vasche interrate	controllo visivo	mensile	<i>biennale</i>	elettronica / cartacea solo per anomalie / malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

g) alla sezione D3.1 “Attività di monitoraggio e controllo” è aggiunta la seguente sezione:

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo di acqua da acquedotto ad uso industriale	contatore	mensile	biennale	elettronica / cartacea	annuale

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2095 del 02/05/2018 e successiva modifica, come modificata dal presente atto**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2095 del 02/05/2018 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ecoterm S.r.l. e al Comune di San Felice sul Panaro tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.